



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 ottobre 2022
(OR. en)

13665/22
PV CONS 58
AGRI 548
PECHE 403

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
17 ottobre 2022

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	3
2.	Approvazione dei punti "A"	3
	a) Elenco non legislativo	
	b) Elenco legislativo	

Attività non legislative

PESCA

3.	Regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2023	4
4.	Riunione annuale dell'ICCAT (14-21 novembre 2022)	4

AGRICOLTURA

5.	Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina.....	4
6.	Questioni agricole relative al commercio	4

Varie

7.	a) Porre fine in tutta l'UE all'abbattimento sistematico dei pulcini maschi.....	5
	b) Affrontare i vincoli in materia di cofinanziamento dei programmi fitosanitari e veterinari esaminando opzioni per migliorare l'attuazione sulla base di una discussione strategica tra la Commissione e gli Stati membri.....	5
	c) Dichiarazione comune dei ministri dell'Agricoltura del gruppo di Visegrad e di Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia sulle sfide e le opportunità degli Stati membri in relazione alle iniziative dell'UE per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli	6
	d) Mangimi proteici biologici provenienti dall'Ucraina	6
	e) L'importanza di lavorare in stretta cooperazione con gli Stati membri nella preparazione del quadro dell'UE per il monitoraggio delle foreste e i piani strategici.....	6
	f) Promuovere i fertilizzanti RENURE nell'ambito di un'economia circolare	7

	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	8
--	---	---

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 13308/1/22 REV 1.


2. Approvazione dei punti "A"

a) **Elenco non legislativo** 13310/22

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel documento 13310/22, inclusi i documenti COR e REV, presentati per l'adozione.


b) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 13311/22

Occupazione e politica sociale

1. **Direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure**  13153/1/22 REV 1
- *Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio* + ADD 1 REV 1
10521/22 + ADD 1
+ ADD 1 COR 2
SOC
approvato dal Coreper, parte prima, del 12.10.2022

Il Consiglio ha approvato la sua posizione in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e la motivazione del Consiglio, con il voto contrario di Ungheria, Polonia e Svezia e l'astensione di Repubblica ceca, Estonia, Lettonia e Slovacchia (Base giuridica: articolo 157, paragrafo 3, TFUE). Le dichiarazioni relative a tale punto figurano nell'allegato.

Trasporti


2. **Regolamento sulla deroga temporanea ai requisiti in materia di bande orarie**  13532/22
PE-CONS 47/22
AVIATION
Adozione dell'atto legislativo
Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
approvato dal Coreper, parte prima, del 12.10.2022

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 100, paragrafo 2, TFUE).

Il Consiglio ha convenuto di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali.

Attività non legislative


FISHERIES

3. Regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2023  13353/22
11877/22 + ADD 1
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico
4. Riunione annuale dell'ICCAT (14-21 novembre 2022) 12238/22
Scambio di opinioni

AGRICOLTURA


5. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina *Informazioni fornite dalla Commissione e dagli Stati membri* 13176/2/22 REV 2
13467/22
Scambio di opinioni
6. Questioni agricole relative al commercio 13077/22
Informazioni fornite dalla Commissione
Scambio di opinioni

Varie

7. a) **Porre fine in tutta l'UE all'abbattimento sistematico dei pulcini maschi**  13317/22

Informazioni fornite dalle delegazioni francese e tedesca a nome delle delegazioni austriaca, belga, cipriota, finlandese, francese, irlandese, lussemburghese, portoghese e tedesca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni francese e tedesca a nome delle delegazioni austriaca, belga, cipriota, finlandese, francese, irlandese, lussemburghese, portoghese e tedesca sull'abbattimento dei pulcini maschi, che figurano nel doc. 13317/22. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate da varie delegazioni e dalla Commissione.

- b) **Affrontare i vincoli in materia di cofinanziamento dei programmi fitosanitari e veterinari esaminando opzioni per migliorare l'attuazione sulla base di una discussione strategica tra la Commissione e gli Stati membri**  13491/1/22 REV 1

Informazioni fornite dalle delegazioni austriaca e ungherese, sostenute dalle delegazioni belga, bulgara, croata, cipriota, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, italiana, lettone, lituana, lussemburghese, maltese, dei Paesi Bassi, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena e spagnola

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni austriaca e ungherese, sostenute dalle delegazioni belga, bulgara, croata, cipriota, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, italiana, lettone, lituana, lussemburghese, maltese, dei Paesi Bassi, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena e spagnola, che figurano nel doc. 13491/1/22 REV 1, sulla questione di affrontare i vincoli in materia di cofinanziamento dei programmi fitosanitari e veterinari esaminando opzioni per migliorare l'attuazione sulla base di una discussione strategica tra la Commissione e gli Stati membri.

Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate da varie delegazioni e dalla Commissione.

- c) **Dichiarazione comune dei ministri dell'Agricoltura del gruppo di Visegrad e di Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia sulle sfide e le opportunità degli Stati membri in relazione alle iniziative dell'UE per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli** 13405/22
Informazioni fornite dalla delegazione slovacca a nome delle delegazioni bulgara, croata, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione slovacca in merito a una dichiarazione comune dei ministri dell'Agricoltura del gruppo di Visegrad e di Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia sulle sfide e le opportunità degli Stati membri in relazione alle iniziative dell'UE per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli.


Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni e dalla Commissione al riguardo.

- d) **Mangimi proteici biologici provenienti dall'Ucraina** 13506/22
Informazioni fornite dalla delegazione lituana

- e) **L'importanza di lavorare in stretta cooperazione con gli Stati membri nella preparazione del quadro dell'UE per il monitoraggio delle foreste e i piani strategici** 13495/22
Informazioni fornite dalle delegazioni austriaca e finlandese a nome delle delegazioni austriaca, bulgara, croata, cipriota, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, lettone, lituana, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni austriaca e finlandese a nome delle delegazioni austriaca, bulgara, croata, cipriota, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, lettone, lituana, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni summenzionate a sostegno delle delegazioni austriaca e finlandese e anche dalla Commissione.




f) Promuovere i fertilizzanti RENURE nell'ambito di un'economia circolare

 13473/1/22 REV 1

Informazioni fornite dalla delegazione belga, sostenuta dalle delegazioni maltese, dei Paesi Bassi, portoghese, spagnola e ungherese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione belga sulla promozione dei fertilizzanti RENURE nell'ambito di un'economia circolare.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle reazioni della Commissione e delle delegazioni.

-
-  Prima lettura
 -  Punto basato su una proposta della Commissione
 - (*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione
 -  Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

Dichiarazioni relative al punto "A" legislativo di cui al documento 13311/22

Punto 1 dell'elenco
dei punti "A":

Direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure

Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Il paese tiene fede ai propri impegni in materia di diritti umani e continuerà a farlo in futuro.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di "gender" [genere] che sono incompatibili con alcuni principi fondamentali della Costituzione bulgara. Inoltre, nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che la nozione di "sex" [sesso] utilizzata nella Costituzione dovrebbe essere considerata nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

Riconoscendo l'importanza della questione, la Repubblica di Bulgaria non si oppone all'adozione del progetto di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate; tuttavia, in linea con le summenzionate decisioni della Corte costituzionale, **dichiara che, in relazione ai riferimenti al termine "gender" [genere] nella direttiva, la Repubblica di Bulgaria considera il termine solo nel senso della sua determinazione biologica.**"

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Repubblica federale di Germania interpreta la direttiva nel senso che l'attuale situazione giuridica tedesca rientra nell'ambito di applicazione delle clausole sospensive e, una volta che si sia fatto ricorso alle stesse, non sussiste pertanto per la Germania alcun obbligo di recepire la direttiva nel diritto nazionale."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria ritiene che le iniziative volte a promuovere le pari opportunità e la parità di trattamento tra donne e uomini siano della massima importanza e, pertanto, sosteniamo in generale l'obiettivo della direttiva proposta che è quello di rafforzare la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale, anche nella sfera economica. L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. Per tali motivi, l'espressione "gender equality" [parità di genere] sarà interpretata dall'Ungheria come parità tra donne e uomini, l'espressione "gender balance" [equilibrio di genere] sarà interpretata dall'Ungheria come equilibrio tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In relazione a quanto precede, le restanti espressioni che contengono il termine "gender" [genere] saranno interpretate dall'Ungheria come facenti riferimento a "sex" [sesso], in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Ungheria dichiara inoltre che la comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025", cui si fa riferimento nella direttiva, dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro. L'Ungheria ritiene inoltre che il testo definitivo della proposta non tenga conto del fatto che le situazioni dei singoli Stati membri variano considerevolmente in relazione alle proporzioni di donne nei consigli di amministrazione delle società interessate e che livelli di progresso molto diversi dovrebbero essere raggiunti nei tempi previsti dalla proposta. Riteniamo che sarebbe stato opportuno tenere maggiormente conto del grado di progresso nell'applicazione della clausola sospensiva.

L'Ungheria ritiene che l'accordo finale tra i colegislatori sacrifichi troppo la clausola sospensiva. Il testo non ha mantenuto gli elementi fondamentali della clausola sospensiva, che la modifica dei termini ha altresì privato di sostanza. Le sanzioni costituiscono un'ingerenza eccessiva nel diritto nazionale e minano pertanto l'autonomia e la flessibilità degli Stati membri. Inoltre l'attuale formulazione dell'articolo 5 impone un obbligo giuridico vincolante di conseguire gli obiettivi. L'accordo finale inoltre non è riuscito a rispondere in modo soddisfacente alle preoccupazioni per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e proporzionalità e la necessità di tenere conto in maniera adeguata delle diversità esistenti in materia di diritto societario e delle imprese fra gli Stati membri dell'UE. Di conseguenza l'Ungheria non è in grado di sostenere l'adozione della presente direttiva."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per tali motivi la Polonia interpreterà l'espressione "gender equality" [parità di genere] come parità tra donne e uomini e l'espressione "gender balance" [equilibrio di genere] come equilibrio tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce di quanto precede, la Polonia interpreterà qualsiasi altra espressione contenente il termine "gender" [genere] nel senso di "sex" [sesso] in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."